

il tempo nel quale avrà esecuzione ciascuno dei miglioramenti. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Maggi.

Maggi. Dovrei fare due raccomandazioni al Ministero ed alla Commissione; prima: che si ritornasse al termine di sei mesi per queste domande, secondo il disegno ministeriale; seconda: che si stabilisse o con un articolo aggiuntivo e con un emendamento a questo articolo, che dietro esibizione di un certificato della prefettura fossero rilasciati *gratis* i certificati ipotecari, domandati dai proprietari per questo unico scopo. Così si renderebbe sempre più facile e meno gravosa l'applicazione della legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Berti, ministro di agricoltura e commercio. Accetterei per parte mia volentieri la prima proposta dell'onorevole Maggi, e credo che anche la Commissione l'accetti.

Voci dal banco della Commissione. Sì, sì!

Berti, ministro di agricoltura e commercio. In quanto alla seconda proposta debbo dire non pare a me che si debba restringere il diritto comune; questi sono proprietari come tutti gli altri e per conseguenza i certificati debbono esser pagati secondo le norme consuete anche in questo caso.

Presidente. Onorevole relatore, accetta?

Peruzzi, relatore. Accetto per i sei mesi, ma in quanto ai certificati ipotecari vorrei che ne parlassimo più tardi, perchè appunto agli articoli 38 e 36 della legge sulle bonifiche c'è una disposizione al riguardo; quindi pregherei che per ora si lasciasse da parte questa questione.

Presidente. Dunque resta così stabilito.

Pongo ora a partito l'emendamento dell'onorevole Maggi, vale a dire che si stabilisca il termine di sei mesi invece di un anno, come la Commissione aveva proposto.

(È approvato.)

Pongo a partito l'articolo 3 così emendato :

« Nel termine di sei mesi dalla pubblicazione dell'elenco tutti i proprietari in esso indicati presenteranno al Ministero di agricoltura la descrizione dei loro possessi compresi nella zona di bonificazione, indicandone i confini, la estensione, il numero di mappa, le servitù, i pesi e le ipoteche di cui sono gravati i rispettivi fondi nel presente stato di cultura.

« Unita a questa descrizione sarà una proposta del proprietario interessato, nella quale siano indicati i miglioramenti agrari, che esso proprietario, in esecuzione della presente legge, intende

di fare per suo conto sul suo possesso, e specialmente le qualità e le aree delle coltivazioni di piante arboree ed erbacee, il numero e le dimensioni delle strade e dei fabbricati, che intende costruire per gli operai e per gli animali. Dovrà essere indicato il tempo nel quale avrà esecuzione ciascuno dei miglioramenti. »

(È approvato.)

« Art. 4. Trascorso il termine, di che nel precedente articolo, le proposte, presentate insieme con la descrizione dei possessi, sono prese ad esaminare da apposita Commissione agraria istituita presso il Ministero di agricoltura. La Commissione stessa è nominata con decreto reale, a proposta del ministro di agricoltura.

« Essa si comporrà di quattro delegati del Governo, di un delegato della provincia, di un delegato del comune e di un delegato del Comitato agrario di Roma. »

(È approvato.)

« Art. 5. Durante il periodo di esame delle domande, che non potrà oltrepassare il termine di sei mesi da quello suindicato, i delegati componenti la Commissione agraria, sia individualmente sia collettivamente, purchè muniti di decreto prefettizio, possono introdursi nei possessi della zona di bonificazione, e procedere a quelli esami, operazioni e lavori preparatori, che stimeranno opportuni.

« Se trattasi di luoghi abitati, officine e stabilimenti industriali, i delegati sono tenuti a farne dare avviso al proprietario per mezzo del sindaco almeno tre giorni prima.

(È approvato.)

« Art. 6. Trascorsi i sei mesi di che sopra, il Ministero notifica per mezzo del sindaco a ciascun proprietario della zona di bonificazione, sia che questi abbia fatta o no la proposta, di che nell'articolo 3, i miglioramenti da eseguire, la spesa presuntiva da sostenere, ed il tempo entro il quale i miglioramenti stessi debbono essere portati a compimento. »

(È approvato.)

« Art. 7. Contro le decisioni della Commissione agraria, i proprietari potranno, nel termine di quindici giorni presentare ricorso motivato al ministro di agricoltura, industria e commercio; il quale provvederà definitivamente, udito il Consiglio superiore di agricoltura. »

Delvecchio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.